

ISTANZA DI DEFINIZIONE

CONVENZIONE TRA LA SANTA SEDE E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA IN MATERIA FISCALE DEL 1° APRILE 2015

PERSONE FISICHE

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 d.lgs. n.196/2003)

Con questa informativa l’Agenzia delle entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all’interessato. Infatti, il d.lgs. n.196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali

Finalità del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall’Agenzia delle entrate esclusivamente per le finalità previste dal regime disciplinato dalla Convenzione in materia fiscale tra la Santa Sede e il Governo della Repubblica Italiana in materia fiscale del 1° aprile 2015.

Conferimento dei dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia fiscale previsti dalla Convenzione tra la Santa Sede e il Governo della Repubblica Italiana in materia fiscale del 1° aprile 2015.
L’indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
L’indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente all’Agenzia delle entrate di contattare l’istante per eventuali comunicazioni.

Modalità del trattamento

I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell’Agenzia delle entrate o di altri soggetti, nel rispetto dei principi e delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il modello dovrà essere consegnato all’Autorità competente della Santa Sede che tratterà i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all’Agenzia delle entrate.

Titolare del trattamento

L’Agenzia delle entrate è titolare del trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal d.lgs 196/2003 dal momento in cui questi entrano nella sua disponibilità.
L’Autorità competente della Santa Sede, assume le responsabilità del titolare del trattamento dei dati personali esclusivamente per l’attività di trasmissione del modello.

Responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati “responsabili”. In particolare, l’Agenzia delle entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria.
Presso l’Agenzia delle entrate è disponibile l’elenco dei responsabili.

Diritti dell’interessato

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l’integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione, l’interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a:
Agenzia delle entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.

Consenso

L’Agenzia delle entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

ISTANZA DI DEFINIZIONE CONVENZIONE TRA LA SANTA SEDE E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA IN MATERIA FISCALE DEL 1° APRILE 2015

PERSONE FISICHE

ISTANZA	INTEGRATIVA/CORRETTIVA <input type="checkbox"/>
DATI DEL CONTRIBUENTE	Codice fiscale del contribuente _____ Cognome _____ Nome _____ _____ _____ Data di nascita _____ Comune (o Stato estero) di nascita _____ <small>giorno mese anno</small> _____ Sesso M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Provincia (sigla) _____
RESIDENZA ANAGRAFICA	Comune _____ Provincia (sigla) _____ _____ Via e numero civico _____ _____
DATI DEL RAPPRESENTANTE	Codice fiscale del rappresentante _____ Codice carica _____ Codice fiscale società _____ _____ Cognome _____ Nome _____ _____ _____ Data di nascita _____ Comune (o Stato estero) di nascita _____ <small>giorno mese anno</small> _____ Sesso M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Provincia (sigla) _____
DICHIARAZIONE	Dichiaro, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che le attività finanziarie oggetto della presente istanza, detenute alla data del 31 dicembre 2013 ovvero alla data di chiusura del conto, sono state generate da somme o valori di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera c) della Convenzione. <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO FIRMA _____
RECAPITI	Telefono _____ prefisso numero Cellulare _____ prefisso numero Fax _____ prefisso numero Indirizzo di posta elettronica _____ _____
OPZIONI	CHIEDE
ex art. 4 Convenzione	<input type="checkbox"/> Regime di tassazione gestito <input type="checkbox"/> Regime di tassazione amministrato
FIRMA DELL'ISTANZA	Sez. I _____ Sez. II _____ Data _____ <small>giorno mese anno</small> FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta l'istanza per altri) _____

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI ISTANZA DI DEFINIZIONE PER LE PERSONE FISICHE

Convenzione tra la Santa Sede e il Governo della Repubblica Italiana
in materia fiscale del 1° aprile 2015

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

A cosa serve il modello

La legge n. 137 del 7 luglio 2016 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e la Santa Sede in materia fiscale, siglata il 1° aprile 2015.

La Convenzione, oltre a disciplinare lo scambio di informazioni tra le Autorità competenti dei due Stati e la tassazione dei proventi e delle attività finanziarie detenute presso enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano da parte di alcuni soggetti residenti in Italia, definisce un particolare sistema di regolarizzazione per le annualità di imposta sino al 2015.

In particolare, l'articolo 3 della Convenzione contiene le disposizioni per regolarizzare le attività finanziarie detenute nei periodi di imposta 2010, 2011, 2012 e 2013 (periodi pregressi), mentre il successivo articolo 4 fornisce le indicazioni relative alle annualità 2014 e 2015 (periodo transitorio).



ATTENZIONE – la Convenzione prevede che venga attestato, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le somme che hanno concorso alla formazione delle attività regolarizzate derivino da redditi esenti di cui all'articolo 17 del Trattato del Laterano ovvero da somme non assoggettabili a imposta in Italia ovvero da redditi già integralmente assoggettati a tassazione in Italia ovvero da redditi per i quali sono prescritti i periodi di accertamento.

La regolarizzazione avviene attraverso la trasmissione all'Agenzia delle entrate del presente modello di istanza.

Chi lo utilizza

La richiesta può essere presentata esclusivamente dalle seguenti persone fisiche fiscalmente residenti in Italia:

- chierici e membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica;
- dignitari, impiegati, salariati, anche non stabili, e pensionati della Santa Sede e degli altri enti di cui all'articolo 17 del Trattato del Laterano, che percepiscono i redditi ivi indicati.

Termini e modalità di presentazione

I soggetti interessati presentano l'istanza debitamente compilata e sottoscritta all'Autorità competente della Santa Sede che provvede alla trasmissione telematica della stessa all'Agenzia delle entrate entro il termine di 270 giorni dalla data di entrata in vigore della Convenzione. L'Autorità competente della Santa Sede è tenuta a consegnare al contribuente una copia dell'istanza trasmessa e della ricevuta dell'Agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuta presentazione.



ATTENZIONE – la regolarizzazione è ammessa solo se l'istanza è stata ricevuta dall'Autorità competente italiana prima dell'inizio di qualunque attività di accertamento tributario o di procedimenti penali per reati tributari, relativi alle attività oggetto di regolarizzazione, di cui il contribuente abbia avuto notizia.

La trasmissione all'Autorità competente italiana si considera avvenuta il giorno in cui l'Agenzia delle entrate riceve i dati.

La prova della presentazione dell'istanza è data dalla comunicazione con cui l'Agenzia delle entrate attesta di averla ricevuta.

Reperibilità del modello

Il presente modello e le relative istruzioni sono resi gratuitamente disponibili in formato elettronico sul sito *Internet* dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.
In alternativa, può essere utilizzato il modello disponibile su altri siti Internet, purché coincida in struttura e sequenza con quello approvato.

Correzione ed integrazione della richiesta

Nell'ipotesi in cui il soggetto interessato dalla presente procedura di regolarizzazione intenda rettificare o integrare un'istanza già presentata deve, entro il termine di 180 giorni dalla entrata in vigore della Convenzione, compilare una nuova richiesta, completa di tutte le sue parti, barrando nella sezione "Istanza" la casella "integrativa/correttiva".

Per poter presentare un'istanza integrativa/correttiva è necessario che sia stata validamente presentata quella originaria.

Per quanto riguarda quest'ultima, si rappresenta che sono considerate valide solo quelle presentate entro il termine di scadenza di 270 giorni dalla entrata in vigore della Convenzione. In caso di richiesta trasmessa dopo il 265° giorno, l'invio dell'istanza integrativa può avvenire nei cinque giorni successivi.

In caso di presentazione di istanza contenente integrazioni o rettifiche occorre compilare anche la Sezione II della istanza.

Dati del contribuente

L'istante deve indicare, oltre al proprio codice fiscale, il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il Comune di nascita e la sigla della Provincia. In caso di nascita all'estero, nello spazio riservato all'indicazione del Comune va riportato solo lo Stato estero di nascita. Devono, inoltre, essere indicati i dati relativi alla residenza anagrafica.

Dati del rappresentante

Il riquadro deve essere compilato solo nel caso in cui chi firma la richiesta non è il soggetto interessato dalla procedura di regolarizzazione, ma un suo rappresentante. In questo caso è necessario indicare il codice fiscale della persona fisica che firma la richiesta, il "Codice carica" corrispondente e i dati anagrafici richiesti. Tale codice è desumibile dalla tabella generale dei codici di carica di seguito riportata. La seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica da presentare all'Agenzia delle entrate ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto che compila l'istanza avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla carica rivestita.

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

1	Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2	Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito, amministratore di sostegno per le persone con limitata capacità di agire
3	Curatore fallimentare
4	Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5	Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
6	Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7	Erede
8	Liquidatore (liquidazione volontaria)
9	Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10	Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
11	Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
12	Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
13	Amministratore di condominio
14	Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
15	Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

Dovrà, inoltre, essere indicato il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il Comune di nascita e la sigla della Provincia. In caso di nascita all'estero, nello spazio riservato all'indicazione del Comune va riportato solo lo Stato estero di nascita.

Se la richiesta è presentata da una società per conto dell'istante, va compilato anche il campo "**Codice fiscale società**" e va indicato sia il codice carica corrispondente al rapporto tra la società che presenta la richiesta e il dichiarante, sia il codice fiscale del rappresentante.

Dichiarazione

In questo riquadro le persone fisiche che intendono avvalersi della presente procedura, barrando la casella "**SI**", rendono una dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che le attività finanziarie oggetto della procedura stessa, sono state generate, oltre che dai redditi regolarizzati, da una o più delle seguenti categorie di redditi:

A - redditi esenti indicati dall'articolo 3 del D.P.R. 16 ottobre 1973, n. 601, e dall'articolo 17 del Trattato del Laterano;

B - somme o valori non assoggettabili a tassazione in Italia ai sensi di disposizioni diverse da quelle di cui al punto A;

C - redditi già integralmente assoggettati a tassazione in Italia;

D - redditi per i quali, ai sensi della legislazione italiana vigente alla data della sottoscrizione della dichiarazione, sono decorsi i termini di accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.

Il contribuente che rende la dichiarazione deve apporre la propria firma.

Recapiti

Il soggetto interessato dalla procedura di regolarizzazione, o il suo rappresentante, deve indicare i recapiti telefonici, di fax e di posta elettronica presso i quali desidera essere contattato o ricevere comunicazioni.

Opzioni ex art. 4 Convenzione

L'articolo 4 della Convenzione prevede che, per i periodi di imposta 2014 e 2015, si possa optare per la determinazione dei redditi di natura finanziaria in via analitica ovvero con i criteri previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997 n. 461.

Al riguardo, barrando le apposite caselle, è possibile optare tra il regime di tassazione gestito e quello amministrato.

Firma dell'istanza

Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l'indicazione delle sezioni che sono state compilate.

Il modello deve essere sottoscritto dal richiedente o dal suo rappresentante; deve, inoltre, essere indicata la data della sottoscrizione.

SEZIONE I Imponibile e imposte

In questa sezione i soggetti che intendono accedere alla procedura di definizione devono indicare, per ciascun periodo di imposta oggetto della procedura stessa, le informazioni necessarie per la corretta individuazione di ogni attività finanziaria detenuta, per la determinazione dei redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria e delle relative imposte, nonché, qualora dovuta, dell'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE).

In particolare, nei **rigli** da **CV01** a **CV05**, da **CV07** a **CV11**, da **CV13** a **CV17** e da **CV19** a **CV23**, vanno dichiarati i dati e le informazioni relativi rispettivamente ai periodi di imposta 2010, 2011, 2012 e 2013 indicando:

- in **colonna 1**, l'importo complessivo di ciascuna tipologia di attività finanziaria detenuta al termine del periodo d'imposta o al termine del periodo di detenzione dell'attività stessa (ad esempio, alla data di cessione del titolo o alla data di chiusura del conto corrente);
- in **colonna 2**, l'ammontare complessivo dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti da ciascuna tipologia di attività finanziaria, maturati e/o realizzati nel periodo d'imposta (ad esempio, dividendi, interessi, proventi periodici e redditi derivanti dal riscatto, liquidazione o cessione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni o di obbligazioni);
- in **colonna 3**, l'imposta dovuta.
- in **colonna 4**, per le sole annualità 2012 e 2013, l'importo della Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) determinate in base alle norme vigenti per ogni annualità considerata.

Tali importi devono essere indicati, in uno o più dei rigli sopra richiamati distinguendo quelli afferenti rispettivamente a:

– **conti correnti**, in caso di titolarità di uno o più conti correnti;

- **depositi vincolati**, in caso di titolarità di uno o più depositi vincolati;
- **custodia titoli**, in caso di titolarità di uno o più rapporti di custodia ed amministrazione titoli;
- **gestioni patrimoniali**, in caso di titolarità di una o più gestioni individuali di portafoglio;
- **altro**, in caso di titolarità di altre attività finanziarie diverse da quelle indicate nei righi precedenti.

Infine, nelle **colonne 2 e 3** del rigo **Totale (CV06, CV12, CV18 e CV24)**, indicare rispettivamente la somma di tutti i redditi di capitali e diversi indicati in colonna 2 e di tutte le imposte indicate in colonna 3 delle precedenti righe relative ad ogni annualità (ad esempio, nella colonna 2 del rigo CV06 indicare la somma degli importi eventualmente indicati in colonna 2 dei righi da CV01 a CV05).

In **colonna 4** nel rigo **Totale (CV18 e CV24)**, la somma di tutti gli importi indicati in colonna 4 nelle righe precedenti relative alle annualità 2012 e 2013 (ad esempio nella colonna 4 del rigo CV18 indicare la somma degli importi eventualmente indicati in colonna 4 dei righi da CV13 a CV17).

Nei **righi da CV25 a CV29**, vanno indicati i dati e le informazioni relativi al periodo di imposta 2014, e in particolare:

- in **colonna 1**, l'importo complessivo di ciascuna tipologia di attività finanziaria detenuta al termine del periodo d'imposta o al termine del periodo di detenzione dell'attività stessa (ad esempio, alla data di cessione del titolo o alla data di chiusura del conto corrente);
- nelle **colonne 2 e 3**, rispettivamente l'ammontare complessivo dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti da ciascuna tipologia di attività finanziaria, maturati e/o realizzati nel primo (in colonna 2) e/o nel secondo semestre (in colonna 3) del periodo d'imposta (ad esempio, dividendi, interessi, proventi periodici e redditi derivanti dal riscatto, liquidazione o cessione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni o di obbligazioni);
- nelle **colonne 4 e 5**, l'imposta dovuta in relazione ai redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria indicati, rispettivamente, nelle colonne 2 e 3;
- in **colonna 6**, l'importo della Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFAE) determinate in base alle norme vigenti per ogni annualità considerata.

Tali importi devono essere indicati, in uno o più dei righi sopra richiamati distinguendo quelli afferenti rispettivamente a: **conti correnti**, **depositi vincolati**, **custodia titoli**, **gestioni patrimoniali** e **altro** secondo quanto chiarito in precedenza (vedi istruzioni righi da CV01 a CV24).

Infine, nelle **colonne 2, 3, 4 e 5** del rigo **Totale (CV30)** va indicata la somma di tutti i redditi di capitali e diversi indicati, rispettivamente, nelle colonne 2 e 3 nonché la somma di tutte le imposte indicate nelle colonne 4 e 5 nelle righe da CV25 a CV29.

In **colonna 6** del medesimo rigo la somma di tutti gli importi indicati in colonna 6 nelle righe da CV25 a CV29.

Nei **righi da CV31 a CV35**, vanno indicati i dati e le informazioni relativi al periodo di imposta 2015, e in particolare:

- in **colonna 1**, l'importo complessivo di ciascuna tipologia di attività finanziaria detenuta al termine del periodo d'imposta o al termine del periodo di detenzione dell'attività stessa (ad esempio, alla data di cessione del titolo o alla data di chiusura del conto corrente);
- in **colonna 2**, l'ammontare complessivo dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti da ciascuna tipologia di attività finanziaria, maturati e/o realizzati nel periodo d'imposta (ad esempio, dividendi, interessi, proventi periodici e redditi derivanti dal riscatto, liquidazione o cessione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni o di obbligazioni);
- in **colonna 3**, l'imposta dovuta.
- in **colonna 4**, l'importo della Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFAE) determinate in base alle norme vigenti per ogni annualità considerata.

Tali importi devono essere indicati, in uno o più dei righi sopra richiamati distinguendo quelli afferenti rispettivamente a: **conti correnti**, **depositi vincolati**, **custodia titoli**, **gestioni patrimoniali**, e **altro** secondo quanto chiarito in precedenza (vedi istruzioni righi da CV01 a CV24).

Infine, nelle **colonne 2 e 3** del rigo **Totale (CV36)** va indicata rispettivamente la somma di tutti i redditi di capitali e diversi indicati in colonna 2 nonché la somma di tutte le imposte indicate in colonna 3 nelle righe da CV31 a CV35.

In **colonna 4** del medesimo rigo la somma di tutti gli importi indicati in colonna 4 nelle righe da CV31 a CV35.

Nel **rigo CV37**, vanno indicate:

- in **colonna 1**, l'importo complessivo del reddito di capitale e diverso ottenuto dalla somma degli importi dichiarati nella colonna 2 dei rigi CV06, CV12, CV18, CV24 e CV36 e nelle colonne 2 e 3 del rigo CV30;
- in **colonna 2**, l'importo complessivo dell'imposta dovuta dichiarata nella colonna 3 dei rigi CV06, CV12, CV18, CV24 e CV36 e nelle colonne 4 e 5 del rigo CV30;
- in **colonna 3**, l'importo complessivo dell'IVAFE dovuta dichiarata nella colonna 4 dei rigi CV18, CV24 e CV36 e nella colonna 6 del rigo CV30;
- in **colonna 4**, l'importo complessivamente dovuto, ottenuto dalla somma degli importi dichiarati nelle colonne 2 e 3 del rigo CV37.

SEZIONE II **Da compilare solo** **in caso di istanza** **integrativa/correttiva**

Questa Sezione deve essere compilata solo nel caso in cui l'istanza serva ad integrare o rettificare i dati trasmessi in una precedente istanza. In tal caso si deve barrare nella sezione "Istanza" la casella "integrativa/correttiva" del presente modello.

Nel **rigo CV38**, va indicato:

- in **colonna 1**, l'importo versato in seguito all'invio della istanza oggetto di correzione o integrazione. L'importo versato dovrebbe corrispondere all'importo dichiarato nel rigo CV37 colonna 4 della precedente istanza;
- in **colonna 2**, l'importo da versare. Tale importo deve corrispondere alla differenza tra l'importo dichiarato nel rigo CV37 colonna 4 della dichiarazione integrativa/correttiva e l'importo indicato nel rigo CV38 colonna 1. Se il risultato è negativo, indicare l'importo preceduto dal segno meno.